

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)667

Vol. 1978/0256

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 667 def.

Bruxelles, 19 dicembre 1978.



Modifica della
Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo alla creazione di un'Agenzia europea
di cooperazione (AEC)

(presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù
dell'articolo 149, secondo comma del Trattato)

Creazione di un'Agenzia europea di cooperazione (AEC)

In una precedente comunicazione, indirizzata al Consiglio e al Parlamento (Doc. COM(78) 93 def. del 9 marzo 1978), la Commissione aveva proposto la trasformazione dell'Associazione Europea per la Cooperazione, associazione senza scopi di lucro di diritto belga, in un'agenzia di diritto pubblico comunitario, l'Agenzia europea di cooperazione.

Questa Agenzia sarebbe stata incaricata dell'assunzione e della gestione, per conto della Commissione, degli esperti messi a disposizione delle delegazioni della Commissione e dei governi dei paesi vincolati alla Comunità da accordi globali e preferenziali di cooperazione.

Alla comunicazione era allegato un progetto di regolamento del Consiglio, basato sull'articolo 235 del trattato, relativo alla creazione dell'Agenzia, nel quale venivano definiti gli obiettivi della medesima, nonché la composizione del consiglio di amministrazione, i suoi poteri e quelli della direzione, le risorse, le condizioni relative alla stesura del bilancio, i rendiconti innanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, la verifica delle operazioni da parte della Corte dei Conti, il diritto applicabile ai contratti stipulati dall'Agenzia sotto il controllo della Corte di Giustizia.

Dai primi lavori intrapresi dagli organi del Consiglio e del Parlamento (commissione per lo sviluppo e commissione per i bilanci) per l'esame della proposta, è emersa la necessità che la Commissione rediga, al fine di dissipare ogni equivoco, una comunicazione complementare per apportare, da un lato, un'importante precisazione alla relazione accompagnatoria, dall'altro, una modifica al progetto di regolamento allegato.

Questo è lo scopo della presente comunicazione.

o
o o

La precisazione che è necessario apportare alla relazione accompagnatoria concerne le condizioni di elaborazione e di approvazione del bilancio dell'Agenzia e di verifica dei suoi conti.

E' chiaro al riguardo che, secondo gli articoli 15 e 18 del progetto di regolamento proposto dalla Commissione, le procedure sono identiche a quelle che vengono seguite per il bilancio e i conti della Commissione. Quest'ultima, infatti, non intende certo sottrarre un'agenzia decentrata all'esercizio delle prerogative di controllo del Consiglio, del Parlamento e della Corte dei Conti.

L'articolo 15 dispone che il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia venga allegato al progetto preliminare di bilancio delle Comunità. Esso viene quindi integralmente sottoposto alla normale procedura di bilancio, anche se, in considerazione della tecnica della materia, potranno essere consultati per parere determinati comitati

(Comitato del FES, per le spese relative alle delegazioni nei paesi ACP, comitati analoghi che verranno istituiti per l'applicazione degli accordi di cooperazione con i paesi del Mediterraneo, per quanto concerne le spese delle delegazioni installate in tali paesi).

L'articolo 18 precisa che i conti dell'Agenzia sono sottoposti alla verifica della Corte dei Conti alle condizioni previste dall'articolo 206, secondo comma, del trattato e che il Parlamento dà atto della gestione finanziaria dell'Agenzia secondo la procedura prevista dallo stesso articolo 206, terzo comma.

o
o o

La modifica proposta dalla Commissione riguarda l'articolo del progetto di regolamento del Consiglio concernente lo statuto del personale dell'Agenzia.

In consonanza con le preoccupazioni espresse dalle commissioni parlamentari incaricate dell'esame della proposta, si è ritenuto necessario mantenere per il personale tecnico impiegato dall'Agenzia, in considerazione della sua mobilità, vincoli di carattere contrattuale con il datore di lavoro; nulla si oppone invece all'attribuzione dello statuto di agente della Commissione, più permanente, alle categorie di personale che hanno funzioni analoghe a quelle che vengono svolte dai funzionari e dagli agenti della Commissione.

Un'equiparazione del genere era già prevista per i delegati, per i quali la Commissione ha già due volte ottenuto, e chiesto una terza volta per l'esercizio 1979, dei posti di agente temporaneo. Essa può e deve essere prevista ora per il personale della sede dell'Agenzia a Bruxelles, cui sono affidati compiti del tutto analoghi a quelli che vengono svolti dai colleghi dei servizi amministrativi della Commissione.

La Commissione propone pertanto, nella nuova formulazione dell'articolo 17 del progetto di regolamento del Consiglio allegato alla presente comunicazione, di fare una netta distinzione tra :

- da un lato, i delegati della Commissione e il personale della sede dell'Agenzia che avranno lo statuto di agenti temporanei delle Comunità, il che non impedirà che possano in seguito essere messi a disposizione dell'Agenzia;
- dall'altro lato, gli altri dipendenti esterni dell'Agenzia, il cui statuto sarà determinato per analogia con quello dei suddetti agenti temporanei.

La presente modifica non ha alcuna incidenza finanziaria rispetto alla proposta iniziale ; per questa ragione non è stata redatta una nuova scheda finanziaria. Da quella precedente, che è tuttora valida, risultava una diminuzione degli oneri di bilancio derivante dalla soppressione delle imposte pagate al Belgio sulle retribuzioni del personale della sede, soppressione che non viene rimessa in questione.

Regolamento del Consiglio
relativo alla creazione di un'Agenzia
europea di cooperazione

Articolo 17 (nuova formulazione)

1. Le condizioni generali d'impiego, il regime generale delle retribuzioni, delle indennità e degli elementi accessori dei delegati della Commissione e del personale della sede dell'Agenzia sono determinati dalle disposizioni applicabili in materia agli agenti temporanei delle Comunità.
2. Le condizioni generali d'impiego, il regime generale delle retribuzioni e degli elementi accessori degli altri dipendenti esterni dell'Agenzia sono determinati dalla Commissione, per analogia con le disposizioni applicabili agli agenti temporanei delle Comunità.